



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio
Via Matteotti, 10/A – 25030 Coccaglio (BS)
e-mail: segreteria@iccoccaglio.it – bsic83900g@pec.istruzione.it
tel. 030/7721190 - C.M. BSIC83900G – C.F. 82003710173

REGOLAMENTO sui DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI e SULLA DISCIPLINA

Art. 1: riferimento normativo

Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, regolamento adottato con D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e recante modifiche ed integrazioni definite dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 costituisce il riferimento normativo a cui si ispirano le disposizioni che seguono.

VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 2: la scuola

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 3: diritti dello studente

Lo studente ha diritto ad una **formazione culturale** qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso **l'orientamento**, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La comunità scolastica promuove la **solidarietà** tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di **essere informato** sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto ad **una scuola che lo accompagna** nell'elaborazione del senso della propria esperienza, nella pratica consapevole della cittadinanza attiva, nell'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Lo studente ha inoltre diritto a una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo -didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive e integrative;
- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 4: doveri dello studente

Tenuto conto che la scuola concorre alla formazione della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, egli è tenuto ad adempiere i seguenti doveri.:

- a. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b. avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- c. a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 2.
- d. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto.
- e. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

DISCIPLINA: SCUOLA PRIMARIA

Art. 5: responsabilità disciplinare e provvedimenti

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

La collaborazione tra docenti e famiglie è fondamentale per regolamentare il rispetto della disciplina.

A seconda della gravità delle trasgressioni al Regolamento scolastico e dei comportamenti scorretti e lesivi verso persone o cose, l'alunno potrà essere sottoposto ad uno dei seguenti provvedimenti:

- 1) sospensione dal momento ricreativo durante l'intervallo, con eventuale affidamento ai collaboratori scolastici per la necessaria sorveglianza;
- 2) comunicazione alla famiglia sul libretto scolastico;
- 3) convocazione dei genitori;
- 4) comunicazione al Dirigente scolastico;
- 5) convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico;
- 6) allontanamento dalla scuola fino a due giorni.

La competenza degli interventi di punizione è degli insegnanti della classe; essi prevedono al coinvolgimento del Dirigente nei casi più gravi.

Nel caso di danneggiamento di arredi, suppellettili, apparecchiature, mobili, locali scolastici od in genere di cose appartenenti a persone o alla scuola, l'alunno responsabile, in aggiunta all'eventuale sanzione disciplinare, dovrà sempre provvedere al risarcimento del danno.

DISCIPLINA: SCUOLA SECONDARIA

Art. 6: responsabilità disciplinare

Le mancanze disciplinari sono riferite ai doveri elencati nell'articolo 4 e al regolamento dell'Istituto, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commesse azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 7: provvedimenti disciplinari

A seconda della gravità delle trasgressioni al Regolamento scolastico e dei comportamenti scorretti e lesivi verso persone o cose, l'alunno potrà essere sottoposto ad una delle seguenti punizioni:

	PROVVEDIMENTO	ASSEGNATO DA
1	Annotazione sul libretto scolastico	Insegnante
2	Annotazione sul libretto scolastico e sul registro di classe	Insegnante
3	Sospensione dal momento ricreativo durante l'intervallo da uno a tre giorni	Insegnante
4	Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
5	Esclusione da una o più iniziative, riferite a uno o più giorni, quali manifestazioni sportive, teatrali o simili, visite didattiche e viaggi di istruzione	Dirigente Scolastico
6	Allontanamento dalla scuola fino a tre giorni	Consiglio di Classe o Dirigente Scolastico
7	Allontanamento dalla scuola dai 4 a 15 giorni	Consiglio di Classe
8	Allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni	Consiglio di Istituto

L'attivazione del Dirigente Scolastico per gli interventi di sua competenza o del Consiglio di Classe per l'assegnazione delle punizioni avviene su richiesta, anche orale, dei docenti o del personale ATA.

Per le sanzioni di cui ai n° 6, 7, 8 il Dirigente è tenuto alla convocazione dell'organo collegiale competente, se il proponente la sanzione ribadisce per iscritto la propria richiesta.

Nel caso di danneggiamento di arredi, suppellettili, apparecchiature, mobili, locali scolastici od in genere di cose appartenenti a persone o alla scuola, l'alunno responsabile, in aggiunta all'eventuale sanzione disciplinare, dovrà sempre provvedere al risarcimento del danno.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Art. 8: ricorsi e organo di garanzia

Contro i provvedimenti di cui ai n. 7 e 8 un genitore dell'alunno ha facoltà di ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia operante all'interno della scuola che decide in via definitiva.

Per l'esame dei ricorsi è costituito all'interno della scuola l'Organo di Garanzia, composto dai docenti della scuola dell'alunno facenti parte del Comitato per la valutazione, dal Presidente e da un genitore del Consiglio d'Istituto, e dal Dirigente Scolastico che lo presiede, anche secondo quanto previsto dall'art. 5 c.1 L. 241/90.

Art. 9: conversione della sanzione ed esclusioni

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Il soggetto abilitato all'irrogazione della punizione può consentire all'alunno di convertire la medesima con attività a favore della comunità scolastica, proposte in collaborazione con l'alunno o i suoi genitori; si può prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie, di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica...). E' vietato assegnare agli alunni, a titolo di punizione, lavori scolastici ripetitivi.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 24 gennaio '08 e aggiornato nella seduta del 18 dicembre 2008.